

Confcommercio

Il fisco semplice



L'aforisma del mese

Luigi Einaudi

L'imposta ottima, alla quale i legislatori aspirano, sappiamo già essere quella che non grava, che non pesa, che non preleva nulla, anzi cresce la ricchezza dei contribuenti. E questa non si può chiamare imposta. Inversamente, è vera imposta quella che sul serio grava preleva taglieggia; quella prelevata dallo stato che porta via assai e poco restituisce ai cittadini. E questa la chiameremo «taglia».

Indice

03 L'argomento del mese

05 L'agenzia delle entrate chiarisce

08 L'esperto risponde

11 Scadenario fiscale

Per ulteriori chiarimenti
e quesiti in materia rivolgersi a:

Settore Fiscalità d'Impresa

T +39 06 5866 220

tributario@confcommercio.it



L'argomento del mese

La politica fiscale di Confcommercio per la prossima manovra di bilancio

Premessa

Lo scorso 10 giugno si è svolta l'Assemblea Annuale di Confcommercio.

Nella Sua Relazione il Presidente Carlo Sangalli ha illustrato, in maniera chiara, le linee guida della politica fiscale della Confederazione: *“Le quattro priorità indicate per la riforma fiscale - cioè semplificazione, certezza del diritto, riduzione del carico tributario e lotta all'evasione - incontrano in pieno quanto chiediamo da tempo.”*

Mi sia consentito fare, al riguardo, qualche breve riflessione anche nella prospettiva della prossima Manovra di Bilancio.

Il Fisco può giocare un ruolo centrale nella ripresa dell'economia. Il nostro Paese ha bisogno di un sistema fiscale semplice e neutrale, capace di

assicurare stabilità e certezza; di un mercato non distorto dall'evasione fiscale.

Il nostro sistema fiscale, invece, è malato di “fiscocrazia”.

Ad un'alta pressione fiscale si associa, infatti, un'eccessiva burocrazia ed un'incertezza delle norme.

Un Fisco predatorio ed una burocrazia asfissiante divorano l'economia reale, uccidono le imprese, mettono in ginocchio le famiglie.

C'è una sola strada da seguire: **“Semplificare e Ridurre”!**

Per noi, quindi, completare il processo di attuazione della riforma fiscale resta un passaggio imprescindibile, a partire dalla riduzione del carico fiscale su imprese e lavoratori.

Bene la riduzione di due punti percentuali della seconda aliquota IRPEF dal 35 percento al 33 percento, **ma l'incidenza del drenaggio fiscale richiede l'allargamento della platea dei soggetti beneficiari ai redditi fino a 60.000 euro.**

Per sostenere l'offerta di lavoro e rafforzare il potere d'acquisto delle famiglie e dei lavoratori è necessario, inoltre, rendere strutturali tutte quelle misure incentivanti introdotte in via transitoria, a partire dalla detassazione degli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali e dei premi di produttività. In questo contesto, il nostro auspicio è che si possa giungere, gradualmente, anche alla detassazione delle tredicesime mensilità.

Bisogna, poi, proseguire nel processo di abolizione dell'IRAP. L'imposta regionale è stata abolita solo per le persone fisiche e le ditte individuali.

E' necessario eliminarla anche per le società di persone, le associazioni tra professionisti, le società di capitali e gli enti non commerciali.

Per la **semplificazione del nostro sistema fiscale** un contributo fondamentale potrebbe essere dato dalla realizzazione del “Codice Tributario Unico” capace di assicurare regole certe e stabili nel tempo. Infine, nella lotta all'evasione fiscale il Governo ha privilegiato il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e di adempimento spontaneo rispetto ai controlli “ex post”.

In questo quadro, un ruolo centrale è stato svolto dal **“Concordato Preventivo Biennale”**, che ha introdotto un deciso cambio di paradigma nel rapporto tra Fisco e contribuenti.


Siamo convinti che favorire la “compliance” sia la strada giusta da seguire per contrastare, efficacemente, l'evasione fiscale nel nostro Paese.

Se il Governo, con la prossima Manovra di Bilancio, sarà in grado di dare piena attuazione a questi punti il nostro Paese avrà, davvero, un Fisco più equo, più semplice ed amico della crescita.



Vincenzo De Luca

Responsabile fiscale
Confcommercio



L'agenzia
delle entrate
chiarisce



Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di messa a disposizione dell'Agente della riscossione dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto.

Provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate
del 22 maggio 2026

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2026 disciplina la trasmissione all'Agenzia delle entrate-Riscossione dei dati delle fatture elettroniche emesse da debitori iscritti a ruolo e coobbligati. Le informazioni saranno utilizzate per attività di analisi finalizzate ai pignoramenti presso terzi.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, con periodicità regolare, mette a disposizione dell'Agente della riscossione:

- la somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse;
- il numero delle fatture emesse;
- i dati identificativi dei cessionari o committenti nei confronti dei quali le fatture sono state emesse (codice fiscale, la partita IVA, cognome e nome oppure denominazione o ragione sociale e il domicilio fiscale).



POS

Obbligo del collegamento tra i Registratori Telematici e gli strumenti di pagamento elettronico

Aggiornamento FAQ dell'Agenzia delle Entrate al 18 maggio 2026

La FAQ del 18 maggio 2026 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del D.L. n. 124/2019, gli acquirer devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei POS messi a disposizione degli esercenti anche se non utilizzati per l'accettazione dei pagamenti.

La precisazione assume particolare rilievo operativo poiché chiarisce che l'obbligo comunicativo non è subordinato all'effettivo utilizzo dello strumento di pagamento, ma discende dalla mera disponibilità del POS presso l'esercente.

Particolarmente rilevante è inoltre il chiarimento concernente la periodicità dell'adempimento. L'Agenzia specifica che i dati relativi ai POS fisici o virtuali non utilizzati devono essere comunicati mese per mese, indipendentemente dalle comunicazioni eventualmente già effettuate nei mesi precedenti con riguardo ai medesimi strumenti di pagamento.

L'obbligo dichiarativo assume, dunque, carattere autonomo per ciascun periodo mensile, senza possibilità di considerare sufficiente una comunicazione effettuata una tantum relativa ad uno strumento inattivo

Utilizzo in compensazione di crediti da "Superbonus"

Debiti previdenziali iscritti a ruolo

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 16 aprile 2026

Con la risposta ad interpello n. 110 del 2026, l'Agenzia delle Entrate tratta il tema dell'utilizzo in compensazione dei crediti derivanti da "Superbonus" acquistati da terzi, con particolare riferimento alla possibilità di estinguere debiti previdenziali iscritti a ruolo mediante modello F24. L'Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di utilizzare i crediti d'imposta da Superbonus acquistati da terzi per estinguere cartelle esattoriali relative a debiti previdenziali già iscritti a ruolo. In particolare, i crediti d'imposta derivanti dal "Superbonus" possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 con debiti tributari o previdenziali correnti, ma non possono essere impiegati per estinguere debiti già iscritti a ruolo e affidati all'Agente della riscossione.

Rottamazione-quater 8 giugno termine ultimo per pagare la rata

Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate

Con il Comunicato stampa del 4 giugno 2026, L'Agenzia delle Entrate ricorda il termine ultimo per pagare la rata della Rottamazione-quater in scadenza il 31 maggio scorso. Sono, infatti, ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro l'8 giugno 2026, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti quando i termini coincidono con giorni festivi.

In caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all'importo dovuto, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e quanto già versato è considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

Concordato Preventivo Biennale

Contribuenti ISA 2026

FAQ dell'Agenzia delle
Entrate del 3 giugno

L'Agenzia delle Entrate, con le FAQ dl 3 giugno, ha fornito importanti chiarimenti sia sulla determinazione degli acconti 2026 per i soggetti che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale nonché sull'adesione dei singoli soci di una società tra professionisti al CPB. In estrema sintesi, viene ricordato che l'articolo 20 del d.lgs. n. 13/2024 stabilisce che gli acconti per i soggetti aderenti al CPB siano determinati secondo le regole ordinarie, considerando il reddito o il valore della produzione concordati. La legge di bilancio 2026 impone, per il calcolo degli acconti 2026, di rideterminare l'imposta del periodo precedente applicando le nuove regole sulle plusvalenze. In particolare, le plusvalenze realizzate nel 2025 devono concorrere integralmente alla formazione del reddito dell'esercizio. Poiché tali componenti non rientrano nel reddito concordato ai sensi dell'articolo 16 del decreto CPB, la relativa incidenza va comunque considerata nella rideterminazione dell'imposta del periodo precedente. Pertanto, gli effetti della nuova disciplina delle plusvalenze si riflettono anche sui contribuenti che hanno aderito al CPB.

Aggiornamento catastale

**Rilevanza catastale
degli interventi di
cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77**

Risoluzione dell'Agenzia
delle Entrate n. 21
del 5 giugno 2026

La Risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026 chiarisce che l'obbligo di aggiornamento catastale sussiste ogni volta che gli interventi edilizi incidono in modo apprezzabile sulla redditività ordinaria dell'immobile. Il principio vale per tutti gli interventi edilizi e non solo per quelli agevolati con il "Superbonus". Particolare rilievo assumono gli interventi sulla dotazione impiantistica, che possono comportare la revisione del classamento e della rendita quando determinano un significativo miglioramento qualitativo e funzionale dell'immobile.

Inoltre, nel caso di interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, l'Agenzia ritiene che l'aggiornamento catastale possa essere escluso quando l'intervento non determina un incremento apprezzabile della redditività dell'immobile. Per valutare tale effetto viene richiamato, in via analogica, il criterio già utilizzato per gli impianti fotovoltaici, basato sul confronto tra il valore catastale dell'immobile prima e dopo l'intervento, tenendo conto del valore medio degli impianti installati.

L'esperto risponde



Viene chiesto se, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, previsti dall'art. 1, commi 7 e 10, della legge n. 199/2025, occorra valutare, nel reddito di riferimento del lavoratore dipendente, anche eventuali premi di risultato, percepiti nel periodo d'imposta precedente e assoggettati al regime di imposta sostitutiva (di cui all'art. 1, comma 182, della L. n. 208/2015)

In assenza di specifici chiarimenti di prassi sul coordinamento tra l'art. 1, commi 7 e 10, della legge n. 199/2025 e il regime dei premi di risultato, occorre fare riferimento alla disciplina e alla prassi relative ai premi di produttività.

La circolare n. 28/E del 2016 chiarisce che i premi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, ma rilevano ai fini di altre disposizioni che richiedono la verifica di requisiti reddituali. Inoltre, l'art. 1, comma 3, del D.M. 25 marzo 2016 prevede che, ai fini della verifica delle soglie reddituali, debbano essere considerate anche le somme assoggettate a imposta sostitutiva.

Alla luce di tali elementi, si ritiene che, ai fini della verifica dei requisiti reddituali previsti dall'art. 1, commi 7 e 10, della legge n. 199/2025, debbano essere inclusi anche i premi di risultato percepiti nel periodo d'imposta precedente e assoggettati all'imposta sostitutiva.

PREMI DI RISULTATO



Vengono chiesti chiarimenti in merito all'applicabilità del concordato preventivo biennale nei confronti di un contribuente che non possedeva i requisiti per applicare il regime forfetario.

In base all'art. 1, commi 54 e ss., della legge n. 190/2014, il superamento della soglia di euro 85.000 di compensi nel 2023 comporta la fuoriuscita dal regime forfetario dal periodo d'imposta successivo. Pertanto, il contribuente che abbia percepito compensi superiori a tale limite non poteva applicare il regime forfetario nel 2024.

Con riferimento al CPB, la circolare n. 18/E del 2024 chiarisce che l'adesione dei contribuenti forfetari presuppone il possesso dei requisiti richiesti per l'applicazione del regime forfetario. Sebbene la normativa non disciplini espressamente il caso di adesione al concordato in assenza di tali requisiti, l'accesso al CPB risulta strettamente connesso alla legittima permanenza nel regime agevolato.

Alla luce di tali elementi, si ritiene che il concordato non possa produrre effetti nei confronti del contribuente che non possedeva i requisiti per applicare il regime forfetario, con conseguente necessità di ricondurre la posizione al regime ordinario applicabile dal 2024 e di procedere agli eventuali adempimenti di regolarizzazione.

CPB E REGIME FORFETARIO



Si chiedono chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile a un'ipotesi di distacco/prestato di personale tra due associazioni non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionali, qualora prevedano il solo rimborso del costo del personale distaccato.

Alla luce dell'art. 16-ter del DL n. 131/2024 e dei chiarimenti forniti dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 maggio 2025, è possibile affermare che il distacco/prestato di personale tra associazioni non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionali resta fuori campo IVA, per carenza del requisito soggettivo.

La circolare chiarisce, infatti, che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, le operazioni di distacco di personale sono soggette alle regole ordinarie IVA e assumono rilevanza ai fini dell'imposta solo in presenza congiunta dei requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale.

Con specifico riferimento agli enti non commerciali, la stessa circolare precisa che il requisito soggettivo sussiste soltanto qualora il distacco sia effettuato nell'ambito di un'attività d'impresa o di un'attività organizzata in forma d'impresa. Viceversa, laddove il distacco avvenga nell'ambito dell'attività istituzionale, l'operazione resta fuori campo IVA.

Nel caso prospettato:

1. entrambi i soggetti sono associazioni non commerciali;
2. l'attività svolta è esclusivamente istituzionale;
3. il personale distaccato opera nell'ambito dell'attività istituzionale;
4. il riaddebito è limitato al mero rimborso del costo del personale.

Alla luce di tali elementi, è possibile affermare che trattasi di un'ipotesi di esclusione da IVA per assenza del requisito soggettivo, in linea con quanto chiarito dalla stessa Agenzia negli esempi contenuti nella circolare.

DISTACCO DI PERSONALE



Si chiedono chiarimenti, ai fini Iva, in tema di partecipazione di un'impresa italiana a una fiera in Olanda

Con riferimento alla partecipazione di un'impresa italiana a una manifestazione fieristica nei Paesi Bassi, il trasferimento dei beni per la sola esposizione non configura, in linea generale, una cessione intracomunitaria, purché i beni siano destinati a rientrare in Italia al termine dell'evento.

Qualora, invece, i beni siano venduti durante la manifestazione, viene meno la natura temporanea del trasferimento. In tal caso, le cessioni effettuate a clienti privati assumono rilevanza territoriale nei Paesi Bassi, con conseguente necessità di adempiere agli obblighi IVA previsti dalla normativa locale; per le cessioni verso soggetti passivi IVA olandesi trova applicazione il meccanismo del reverse charge.

Sotto il profilo doganale, trattandosi di movimentazioni di beni tra Stati membri dell'Unione europea, non sono richieste formalità doganali.

PARTECIPAZIONE DI UN'IMPRESA ITALIANA A UNA FIERA IN OLANDA



Si chiedono chiarimenti sulla gestione del collegamento tra POS e registratore telematico (RT) per attività stagionali, con particolare riferimento ai POS già visibili nel servizio “Collegamento POS-RT” dell’Agenzia delle Entrate perché comunicati dagli acquirer, nonché alla corretta gestione dei dispositivi inizialmente inseriti manualmente e successivamente acquisiti in automatico dal sistema

Nel caso di attività stagionali che aprono nel mese di aprile e per le quali il POS risulta già visibile nel servizio “Collegamento POS-RT” dell’Agenzia delle Entrate, perché comunicato dall’acquirer, non occorre effettuare un ulteriore inserimento manuale.

Quindi, occorre procedere con il collegamento affinché il terminale sia correttamente associato al registratore telematico utilizzato.

Con riferimento ai POS degli acquirer myPOS e Worldline che, entro la scadenza del 20 aprile 2026, non risultavano ancora presenti nel portale e sono stati quindi inseriti manualmente mediante codice convenzione e terminal ID, il successivo caricamento automatico da parte dell’acquirer rende opportuno scollegare il POS inserito manualmente e collegare quello ufficialmente comunicato, così da evitare duplicazioni o disallineamenti nei dati.

Nel caso in cui il codice di convenzionamento comunicato dall’acquirer non coincida con quello inserito manualmente, è necessario verificare quale sia il dato corretto e procedere alla rettifica utilizzando le informazioni ufficiali trasmesse dall’acquirer. Tale verifica è importante per garantire la coerenza dei flussi informativi ed evitare possibili contestazioni o anomalie nei controlli dell’Agenzia delle Entrate.

OBBLIGO DI COLLEGAMENTO POS-REGISTRATORE TELEMATICO



Si chiedono chiarimenti relativamente ad una verifica dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 2021 nei confronti di un panificatore, con particolare riferimento allo spolvero della farina, alle percentuali di prodotto invenduto o di scarto a fine giornata, ad eventuali pronunce favorevoli in materia di rese produttive e sfridi.

Nel settore della panificazione, lo spolvero della farina, gli sfridi di lavorazione e il prodotto invenduto rappresentano fenomeni fisiologici del processo produttivo e non esistono percentuali normative o fiscali predeterminate applicabili in via generale. L’incidenza di tali elementi varia infatti in funzione delle caratteristiche dell’attività e delle modalità organizzative adottate dall’impresa. Eventuali accertamenti basati su rese teoriche o parametri standardizzati debbano essere rapportati alla concreta realtà aziendale, valorizzando la documentazione tecnica e produttiva disponibile. Sul piano giurisprudenziale, si segnala che la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui gli accertamenti fondati esclusivamente su parametri medi, percentuali di resa teorica o consumi standardizzati non possano essere automatici, ma debbano tenere conto delle concrete caratteristiche dell’attività esercitata. In particolare, per quanto riguarda lo spolvero della farina e la gestione degli sfridi (scarti di lavorazione), la giurisprudenza e la prassi fiscale riconoscono la necessità di considerare tali elementi nella ricostruzione dei ricavi e nella determinazione delle rese.

Analogamente, con riferimento all’invenduto e agli scarti, la loro presenza è connaturata alla deperibilità dei prodotti da forno e che la relativa incidenza deve essere valutata caso per caso.

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI RESE PRODUTTIVE E INVENDUTO NEL SETTORE DELLA PANIFICAZIONE

LUGLIO

Scadenario fiscale 2026

Mercoledì 1° luglio

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

IMU

- Ravvedimento sprint tardivo versamento acconto IMU

Giovedì 16 luglio

Liquidazioni periodiche Iva

- Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

**Credito d'imposta per beni strumentali Piano
Industria 4.0 e Piano Transizione 5.0**

Ammortamento

Super-ammortamento

- Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2026 ed IRAP 2026

Liquidazioni periodiche Iva

- Rateizzazione versamento IVA annuale
-

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

IMU

- Ravvedimento tardivo versamento acconto IMU 2026

Regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria

- Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) e sui risultati della gestione patrimoniale

Dividendi

- Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente

Tobin tax

- Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Lunedì 20 luglio

Indici sintetici di affidabilità e forfettari

- Versamento delle imposte sui redditi derivanti dal Modello Redditi, IRAP e Iva senza maggiorazione

Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici

- Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Misuratori fiscali e registratori telematici

- Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali

Giovedì 23 luglio

Modello 730

- Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730

Modello 730

- Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati

Lunedì 27 luglio

Intrastat

- Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

Venerdì 31 luglio

Rottamazione 2026 (rottamazione-quinquies)

- Versamento importo dovuto o prima rata rottamazione cartelle esattoriali c.d. Rottamazione quinquies

OSS/IOSS

- Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS